



Consiglio regionale della Calabria

Proposta di legge recante: **“Modifica e/o integrazione all’art. 2, comma 2, L.R. 10/2016 - “Norme per la tutela della salute dei pazienti nell’esercizio delle attività specialistiche odontoiatriche”**

di iniziativa del Consigliere On.le Simona Loizzo .

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Proposta di Legge regionale, ha per oggetto la modifica e/o l’integrazione del comma 2, dell’articolo 2, della Legge Regionale 20 aprile 2016, n. 10, recante *“Norme per la tutela della salute dei pazienti nell’esercizio delle attività specialistiche odontoiatriche.”*

Con la norma che si intende modificare e/o integrare si porta all’attenzione del legislatore regionale le istanze di moltissimi odontoiatri calabresi, i quali chiedono che l’art. 2 comma 2 della L.R. 10/2016, sia modificato e/o integrato con una appendice la cui aggiunta è necessaria a fugare qualsiasi dubbio interpretativo.

Poiché sembrerebbe, profilarsi anche involontariamente, una disparità di trattamento tra le figure professionali interessate dalla citata Legge Regionale in quanto, l’articolo su citato recita, nella definizione di “studio associato” anche le società tra professionisti STP costituite da soli iscritti al medesimo Albo nelle forme di srl, sas, ecc ..., mentre non vengono menzionate le medesime società Srl, ove costituite esclusivamente da soli professionisti iscritti all’albo odontoiatri, in analogia a quanto previsto per le STP. Quando fu scritta la legge effettivamente, non si era pensato che le STP di soli professionisti iscritti al medesimo albo potessero essere costituite come STP/srl, sas, ecc....

Considerato che attualmente gli Ordini professionali stanno iscrivendo, in un apposito albo, le STP srl, sas, ecc. e che queste, come previsto dall’art. 2 comma 2 della legge 10/2016, presentano, ai fini dell’apertura degli studi la SCIA, la Federazione Regionale Albi Odontoiatri, sollevando il dubbio su evidenziato, al fine di dissipare ogni incertezza interpretativa, chiede che l’art. 2 comma 2 della L.R. n° 10/2016 venga modificato e/o integrato nel modo di seguito descritto:

La proposta di legge si compone di n. 3 articoli, come di seguito descritti:

- L’art. 1 dispone la modifica e/o l’integrazione del comma 2 dell’art. 2 della L.R. n. 10/2016;

- L'art. 2 reca la clausola di invarianza finanziaria;
- L'art. 3 dispone l'entrata in vigore anticipata della legge rispetto all'ordinario termine di 15 giorni (*vacatio legis*).

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La Proposta di Legge regionale, ha per oggetto l'integrazione del comma 2, dell'articolo 2, della Legge Regionale 20 aprile 2016, n. 10, recante "Norme per la tutela della salute dei pazienti nell'esercizio delle attività specialistiche odontoiatriche."

La presente, ha lo scopo di precisare che anche le SRL, costituite esclusivamente da professionisti iscritti all'Albo degli Odontoiatri, sono ricomprese tra le "forme associate", individuate dal 2° comma, dell'articolo 2, della citata legge regionale, per l'esercizio dello studio odontoiatrico.

Perciò, incidendo esclusivamente su norme procedurali, al pari della legge che intende emendare, non determina alcuna spesa a carico del bilancio regionale.

QUADRO DI RIEPILOGO ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA (allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo:

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

"Integrazione all'articolo 2 della Legge Regionale 20 aprile 2016, n. 10 (Norme per la tutela della salute dei pazienti nell'esercizio delle attività specialistiche odontoiatriche.)"

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotta dall'attuazione del provvedimento. Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale", P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
1	Non comporta spese			

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari:

Per i criteri di quantificazione si rinvia a quanto specificato nella relazione tecnico - finanziaria.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma / capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
----------------------	-----------	-----------	-----------

Non applicabile	0,00	0,00	0,00
-----------------	------	------	------

Art. 1

(Modifica e/integrazione Art. 2, comma 2, L.R. 10/2016)

Al comma 2 dell'Articolo 2 della Legge Regionale del 20 Aprile 2016 n. 10, recante: "Norme per la tutela della salute dei pazienti nell'esercizio delle attività specialistiche odontoiatriche", le parole "lo svolgimento della professione odontoiatrica nella forma di associazione professionale o nella forma di società tra professionisti (S.T.P.) sono sostituite dalle seguenti: "anche lo svolgimento della professione odontoiatrica nella forma di Società a Responsabilità Limitata (SRL), purché formata, in analogia con quanto previsto per le Società tra professionisti (STP), da soli professionisti iscritti all'Albo Odontoiatri".

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

